



2015/XXXX(ACI)

12.1.2016

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla conclusione di un accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (2015/XXXX(ACI))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Danuta Maria Hübner

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO I: ACCORDO INTERISTITUZIONALE "LEGIFERARE MEGLIO" TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA	7
ALLEGATO II: DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE IN OCCASIONE DELL'ADOZIONE DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE "LEGIFERARE MEGLIO"	41

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla conclusione di un accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (2015/XXXX(ACI))

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione adottata dalla Conferenza dei presidenti il 16 dicembre 2015,
 - visto il progetto di accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea,
 - visto l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,
 - visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la proposta di accordo interistituzionale "Legiferare meglio" presentata dalla Commissione (COM(2015)0216 e relativi allegati),
 - visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 20 ottobre 2010¹ ("l'accordo quadro del 2010"),
 - visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 16 dicembre 2003² ("l'accordo interistituzionale del 2003"),
 - vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità ("Legiferare meglio" – 19a relazione riguardante l'anno 2011)³,
 - vista la sua risoluzione del 16 settembre 2015 sul programma di lavoro della Commissione per il 2016⁴,
 - visto l'articolo 140, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0000/2016),
- A. considerando che il Parlamento ha chiesto ripetutamente la rinegoziazione dell'accordo interistituzionale del 2003, allo scopo di tener conto del nuovo contesto legislativo creato dal trattato di Lisbona, di consolidare le migliori prassi attuali e di aggiornare l'accordo conformemente al programma "Legiferare meglio";
- B. considerando che il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo e vari parlamenti nazionali hanno espresso la propria posizione in merito alla comunicazione della Commissione "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE"

¹ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

² GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

³ Testi approvati, P7_TA(2014)0061.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2015)0323.

(COM(2015)0215), alla suddetta proposta di accordo interistituzionale "Legiferare meglio" della Commissione o al consenso raggiunto tra le istituzioni su un nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio";

- C. considerando che nella summenzionata risoluzione del 16 settembre 2015, il Parlamento si è compiaciuto dell'avvio dei negoziati per un nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e ha elencato una serie di priorità riguardanti, in particolare, la qualità redazionale degli atti legislativi della Commissione, la programmazione annuale e pluriennale, il rafforzamento della valutazione d'impatto dei progetti di atti legislativi, il trattamento paritario dei due rami dell'autorità legislativa nell'ambito dell'intero processo legislativo in termini di accesso alle informazioni, l'adeguatezza delle consultazioni interistituzionali, il seguito dato dalla Commissione alle proposte e alle raccomandazioni del Parlamento nonché la presentazione di motivazioni dettagliate ogniqualvolta si preveda il ritiro di una proposta;
 - D. considerando che i negoziati interistituzionali sono stati formalmente avviati il 25 giugno 2015;
 - E. considerando che il 16 dicembre 2015 la Conferenza dei presidenti ha approvato l'accordo provvisorio raggiunto dai negoziatori delle tre istituzioni in data 8 dicembre 2015 sulla formulazione di un nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (in appresso "il nuovo AII");
 - F. considerando che il nuovo AII è inteso a sostituire l'accordo interistituzionale del 2003 e l'approccio interistituzionale comune per le valutazioni d'impatto del novembre 2005 e che gli allegati 1 e 2 del nuovo AII sono intesi a sostituire l'intesa comune sugli atti delegati del 2011;
 - G. considerando che il nuovo AII non pregiudica l'accordo quadro del 2010;
 - H. considerando che ciononostante talune disposizioni dell'accordo quadro del 2010 potrebbero diventare obsolete o potrebbero richiedere un aggiornamento alla luce del nuovo AII;
 - I. considerando che il nuovo AII prevede ulteriori negoziati interistituzionali, in particolare per quanto concerne le modalità pratiche di cooperazione e di condivisione delle informazioni nell'ambito della conclusione di accordi internazionali e i criteri per l'attuazione degli articoli 290 e 291 TFUE relativi, rispettivamente, agli atti delegati e agli atti di esecuzione;
 - J. considerando che talune disposizioni del regolamento del Parlamento dovranno essere adattate in conseguenza del nuovo AII, come ad esempio quelle relative al programma di lavoro della Commissione e alla verifica della base giuridica degli atti;
 - K. considerando che il nuovo AII affronta, in un modo o nell'altro, le principali preoccupazioni espresse dalla commissione per gli affari costituzionali del Parlamento nel suo documento riguardante il contributo della commissione AFCE alla posizione del Parlamento europeo in merito ai negoziati sulla revisione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 22 aprile 2015;
1. accoglie con favore l'accordo raggiunto dalle istituzioni e lo considera una buona base per instaurare una nuova relazione tra di esse con l'obiettivo di legiferare meglio nell'interesse dei cittadini dell'Unione;
 2. si compiace in particolare dei risultati dei negoziati relativamente alla programmazione

interistituzionale pluriennale, al seguito dato dalla Commissione alle iniziative legislative del Parlamento nonché alla presentazione delle motivazioni qualora si preveda il ritiro di proposte legislative e alle consultazioni in merito; si compiace altresì che sia stato deciso di tenere uno scambio di opinioni interistituzionale qualora si preveda di modificare la base giuridica di un atto;

3. sottolinea l'importanza delle disposizioni del nuovo AII relative agli strumenti per legiferare meglio (valutazioni d'impatto, consultazioni del pubblico e delle parti interessate, analisi, etc.) ai fini di un processo decisionale informato, inclusivo e trasparente e della corretta applicazione della legislazione, salvaguardando nel contempo le prerogative dei legislatori; accoglie con favore l'obiettivo di migliorare l'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione, mediante, tra l'altro, un'individuazione più efficace delle misure nazionali che non hanno alcun rapporto con la legislazione dell'Unione da recepire (il cosiddetto "gold-plating");
4. prende atto della lettera in data 15 dicembre 2015 del primo Vicepresidente della Commissione a proposito del funzionamento del nuovo comitato per il controllo normativo, preposto a vigilare sulla qualità delle valutazioni d'impatto della Commissione; osserva che anche i legislatori possono eseguire le proprie valutazioni d'impatto qualora lo ritengano necessario; sottolinea, inoltre, che il nuovo AII prevede scambi di informazioni tra le istituzioni in merito alle migliori prassi e alle metodologie relative alle valutazioni d'impatto, offrendo in tal modo un'opportunità per esaminare il funzionamento del comitato per il controllo normativo in tempo utile;
5. sottolinea l'importanza della decisione di effettuare un'indagine annuale sugli oneri quale strumento per evitare la sovraregolamentazione e ridurre gli oneri amministrativi; sottolinea che la fattibilità e l'opportunità della definizione di obiettivi per la riduzione degli oneri in settori specifici deve essere valutata caso per caso nel quadro di una stretta collaborazione tra le istituzioni; si compiace, a tal proposito, del fatto che le tre istituzioni abbiano convenuto che le valutazioni d'impatto dovrebbero considerare anche l'impatto delle proposte sugli oneri amministrativi, in particolare per quanto concerne le imprese di piccole e medie dimensioni;
6. ritiene che, in linea di principio, a proposito degli atti delegati e degli atti di esecuzione si debba pervenire a una soluzione equilibrata che garantisca la trasparenza e la parità tra i legislatori, tuttavia sottolinea la necessità di raggiungere rapidamente un accordo in merito a criteri di demarcazione adeguati per gli atti delegati e gli atti di esecuzione e un rapido allineamento di tutti gli atti di base al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona;
7. riconosce che le misure concordate per migliorare lo scambio reciproco di opinioni e di informazioni tra il Parlamento e il Consiglio in qualità di legislatori costituiscano un passo avanti, ma ritiene che non instaurino ancora un reale equilibrio tra i legislatori nel corso dell'intero processo legislativo in termini di accesso reciproco alle informazioni e alle riunioni; avverte che gli scambi di opinioni informali concordati non devono trasformarsi in una nuova arena per negoziati interistituzionali non trasparenti;
8. si compiace dell'impegno ad assicurare la trasparenza delle procedure legislative, ma sottolinea la necessità di disposizioni e strumenti più concreti per il conseguimento di detto obiettivo;
9. ritiene altresì che siano necessarie disposizioni più concrete al fine di migliorare il dialogo politico con i parlamenti nazionali;
10. chiede una valutazione esaustiva dell'impatto che il nuovo AII avrà sull'accordo quadro del 2010

e su altri accordi interistituzionali esistenti correlati, tenendo presente l'esigenza di semplificare la struttura delle numerose disposizioni che regolamentano le relazioni interistituzionali;

11. ritiene che detta semplificazione dovrebbe essere completata una volta poste in atto tutte le disposizioni pratiche per l'attuazione integrale del nuovo AII, dopo di che le istituzioni potrebbero altresì valutare la necessità di adeguamenti di detto accordo alla luce dell'esperienza acquisita fino a quel momento nella sua attuazione;
12. osserva che le seguenti questioni, in particolare, richiedono un seguito ulteriore a livello tecnico e/o politico:
 - la programmazione (revisione dell'accordo quadro del 2010 e del regolamento del Parlamento europeo);
 - la verifica delle basi legali degli atti (revisione del regolamento al fine di includere le disposizioni per uno scambio di opinioni trilaterale);
 - la trasparenza e il coordinamento del processo legislativo (modalità pratiche per gli scambi di opinioni, la condivisione di informazioni e il confronto dei calendari, la trasparenza nell'ambito dei negoziati trilaterali, lo sviluppo di piattaforme e strumenti per la creazione di un database congiunto sulla situazione dei fascicoli legislativi, la fornitura di informazioni ai parlamenti nazionali e le modalità pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni a proposito dei negoziati relativi agli accordi internazionali e la conclusione degli stessi);
 - gli atti delegati e gli atti di esecuzione (negoziati sui criteri di demarcazione per gli atti delegati e gli atti di esecuzione, l'istituzione di un registro di atti delegati e l'allineamento degli atti precedenti al trattato di Lisbona);
13. approva il progetto di accordo figurante nell'allegato I della presente decisione;
14. approva la dichiarazione comune del Parlamento e della Commissione figurante nell'allegato II della presente decisione;
15. chiede alla propria commissione competente di esaminare in che misura sono necessarie modifiche o interpretazioni del regolamento ai fini dell'attuazione del nuovo AII;
16. incarica il suo Presidente di firmare il nuovo AII con il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere per conoscenza la presente decisione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

**ALLEGATO I: ACCORDO INTERISTITUZIONALE "LEGIFERARE MEGLIO"
TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA
COMMISSIONE EUROPEA**

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA
COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295,
considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ("le tre istituzioni") sono impegnati a cooperare in modo leale e trasparente durante l'intero ciclo legislativo. In tale contesto, ricordano la parità di entrambi i legislatori, definita dai trattati.

- (2) Le tre istituzioni riconoscono la propria responsabilità comune nel produrre una legislazione di qualità elevata e garantire che la legislazione dell'Unione si concentri sui settori in cui apporta il massimo valore aggiunto ai cittadini europei, consegua gli obiettivi politici comuni dell'Unione nel modo più efficiente ed efficace, sia quanto più semplice e chiara, eviti l'inflazione normativa e gli oneri amministrativi per le amministrazioni, i cittadini e le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese, e sia concepita in modo tale da facilitarne il recepimento e l'applicazione pratica e da rafforzare la competitività e la sostenibilità dell'economia dell'Unione.

- (3) Le tre istituzioni ricordano che l'Unione legifera solo se e per quanto necessario, conformemente all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
- (4) Le tre istituzioni ribadiscono il ruolo e la responsabilità dei parlamenti nazionali, previsti nei trattati e nel protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e nel protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegati al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) Le tre istituzioni convengono che, al momento di definire il programma legislativo, si dovrebbe tenere pienamente conto dell'analisi del potenziale "valore aggiunto europeo" di ogni azione proposta, come pure di una valutazione del "costo della non-Europa" in caso non vi sia un'iniziativa a livello di UE.
- (6) Le tre istituzioni ritengono che il ricorso alla consultazione delle parti interessate, alla valutazione ex post della legislazione vigente e alle valutazioni d'impatto delle nuove iniziative contribuisca a realizzare l'obiettivo di legiferare meglio.
- (7) Al fine di agevolare i negoziati nel corso della procedura legislativa ordinaria e migliorare l'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE, il presente accordo dovrebbe fissare i principi cui la Commissione si atterrà per raccogliere tutte le competenze necessarie, prima dell'adozione di un atto delegato.

- (8) Le tre istituzioni dichiarano che gli obiettivi di semplificazione della legislazione dell'Unione e di riduzione degli oneri regolamentari dovrebbero essere perseguiti senza pregiudizio per il conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione previsti nei trattati e per la salvaguardia dell'integrità del mercato unico.
- (9) Il presente accordo integra i seguenti accordi e dichiarazioni per legiferare meglio, a cui le tre istituzioni rimangono pienamente vincolate:
- accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi⁵;
 - accordo interistituzionale, del 22 dicembre 1998, sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria⁶;
 - accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi⁷;
 - dichiarazione comune, del 13 giugno 2007, sulle modalità pratiche della procedura di codecisione⁸;
 - dichiarazione politica comune, del 27 ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi⁹.

⁵ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

⁶ GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

⁷ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

⁸ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

⁹ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 15.

I. IMPEGNI E OBIETTIVI COMUNI

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ("le tre istituzioni") convengono di perseguire l'obiettivo di legiferare meglio attraverso una serie di iniziative e di procedure definite nel presente accordo interistituzionale.
2. Ricordando l'importanza che attribuiscono al metodo comunitario, le tre istituzioni concordano, nell'esercizio dei poteri loro conferiti e nel rispetto delle procedure previsti dal trattato, di osservare determinati principi generali come la legittimità democratica, la sussidiarietà, la proporzionalità e la certezza del diritto. Convengono inoltre di promuovere la semplicità, la chiarezza e la coerenza nella redazione dei testi legislativi nonché la massima trasparenza nell'iter legislativo.
3. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il diritto dell'Unione dovrebbe:
 - essere chiaro e comprensibile;
 - consentire alle parti di capire facilmente i loro diritti e obblighi;
 - prevedere adeguate prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione;
 - evitare l'inflazione normativa e gli oneri amministrativi; e
 - essere pratico da attuare.

II. PROGRAMMAZIONE

4. Le tre istituzioni convengono di rafforzare il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, in linea con l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, che affida alla Commissione il compito di avviare tale processo.

Programmazione pluriennale

5. Alla nomina di una nuova Commissione, al fine di agevolare la pianificazione a lungo termine, le tre istituzioni procedono a uno scambio di opinioni su obiettivi e priorità principali delle tre istituzioni per il nuovo mandato, nonché, ove possibile, sul calendario indicativo.

Su iniziativa della Commissione esse elaborano, ove opportuno, conclusioni comuni firmate dai presidenti delle tre istituzioni.

Su iniziativa della Commissione le tre istituzioni effettuano un riesame di medio periodo delle conclusioni comuni, adeguandole se necessario.

Programmazione annuale - Programma di lavoro della Commissione e programmazione interistituzionale

6. La Commissione apre un dialogo con il Parlamento europeo e il Consiglio, separatamente, prima e dopo l'adozione del suo programma di lavoro annuale. Il dialogo riguarda:
- a) tempestivi scambi di opinioni bilaterali sulle iniziative per l'anno successivo prima che il presidente della Commissione e il suo primo vicepresidente trasmettano un contributo scritto in cui sono delineati, con la precisione necessaria, i punti di maggiore rilevanza politica per l'anno seguente e sono contenute indicazioni sui ritiri previsti (in appresso "lettera di intenti");
 - b) in seguito al dibattito sullo stato dell'Unione, il Parlamento europeo e il Consiglio tengono uno scambio di opinioni con la Commissione in base alla lettera di intenti prima dell'adozione del programma di lavoro della Commissione;
 - c) uno scambio di opinioni trilaterale sul programma di lavoro annuale adottato, a norma del punto [4].

La Commissione tiene in debito conto le opinioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio in ciascuna fase del dialogo, comprese le iniziative richieste dai co-legislatori.

7. Successivamente all'adozione del programma di lavoro annuale della Commissione, e fondandosi su di esso, le tre istituzioni si scambiano opinioni su iniziative per l'anno successivo e concordano una dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale, firmata dai presidenti delle tre istituzioni, in cui sono indicati gli obiettivi e le priorità di massima per l'anno successivo e individuati i punti di maggiore rilevanza politica che, fatti salvi i poteri conferiti dai trattati ai co-legislatori, dovrebbero essere trattati in via prioritaria nell'iter legislativo.

Nel corso dell'anno le tre istituzioni seguono costantemente l'attuazione della dichiarazione sulla programmazione annuale.

A tal fine le tre istituzioni partecipano a dibattiti concernenti l'attuazione della dichiarazione sulla programmazione annuale in sede di Parlamento europeo e/o di Consiglio nella primavera dell'anno in questione.

8. Il programma di lavoro annuale della Commissione include le principali proposte legislative e non legislative per l'anno seguente, tra cui abrogazioni, rifusioni, semplificazioni e ritiri. Per ciascuna voce il programma di lavoro della Commissione indica, se disponibili: la base giuridica prevista, il tipo di atto giuridico, il calendario indicativo per la sua adozione da parte della Commissione e qualunque altra informazione procedurale pertinente, tra cui la valutazione d'impatto e i lavori di valutazione.

9. Nel rispetto dei principi di leale cooperazione e di equilibrio istituzionale la Commissione, quando intende ritirare una proposta legislativa, indipendentemente dal fatto che il ritiro debba essere seguito o meno da una proposta riveduta, ne fornisce i motivi e, se applicabile, un'indicazione dei passi successivi previsti oltre a un calendario preciso e, su queste basi, conduce le opportune consultazioni interistituzionali. Essa tiene in debito conto le posizioni dei co-legislatori e dà seguito ad esse.
10. La Commissione presta rapida e attenta considerazione alle richieste di proposte di atti dell'Unione formulate dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a norma, rispettivamente, dell'articolo 225 o dell'articolo 241 del TFUE. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni all'istituzione interessata.

La Commissione risponde a tali richieste entro tre mesi, specificando il seguito che intende dare attraverso l'adozione di una comunicazione specifica. Se decide di non presentare una proposta, ne dichiara le motivazioni precise e allega, ove opportuno, un'analisi delle possibili alternative nonché di qualunque altro aspetto sollevato dai co-legislatori in relazione al valore aggiunto europeo e al costo di analisi non europee.

Se le viene richiesto, la Commissione presenta la sua risposta in sede di Parlamento europeo o di Consiglio.

11. La Commissione fornisce aggiornamenti periodici sulla sua pianificazione nel corso dell'anno e dà ragione degli eventuali ritardi nella presentazione delle proposte elencate nel programma di lavoro. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del programma di lavoro per l'anno in questione.

III. STRUMENTI PER LEGIFERARE MEGLIO

Valutazione d'impatto

12. Le tre istituzioni concordano nel riconoscere l'apporto positivo delle valutazioni d'impatto per il miglioramento della qualità della legislazione dell'Unione.

Le valutazioni d'impatto sono uno strumento inteso a fornire alle tre istituzioni un ausilio per prendere decisioni ben fondate e non sostituiscono le decisioni politiche nell'ambito del processo decisionale democratico. Esse non devono condurre a indebiti ritardi nell'iter legislativo né nuocere alla capacità del legislatore di proporre modifiche.

Le valutazioni d'impatto dovrebbero riguardare l'esistenza, la portata e le conseguenze di un problema e determinare se è necessaria l'azione dell'Unione. Dovrebbero individuare soluzioni alternative nonché, laddove possibile, costi e benefici potenziali a breve e a lungo termine, valutando gli impatti sotto il profilo economico, ambientale e sociale in modo integrato e equilibrato, fondandosi su analisi qualitative e quantitative. Dovrebbero essere rigorosamente rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché i diritti fondamentali. Le valutazioni d'impatto dovrebbero anche considerare, ove possibile, il costo della non-Europa e l'impatto sulla competitività nonché gli oneri amministrativi delle varie opzioni, con particolare attenzione alle PMI ("pensare anzitutto in piccolo"), agli aspetti digitali e all'impatto territoriale. Le valutazioni d'impatto dovrebbero basarsi su informazioni accurate, oggettive e complete ed essere proporzionate quanto alla loro portata e alle tematiche su cui si concentrano.

13. La Commissione effettua valutazioni d'impatto delle proprie iniziative legislative e non legislative, degli atti delegati e delle misure d'esecuzione suscettibili di avere un impatto economico, ambientale o sociale significativo. Le iniziative incluse nel programma di lavoro della Commissione, come anche nella dichiarazione comune di cui al punto [4], sono di norma corredate di una valutazione d'impatto.

Nel processo interno relativo alla valutazione d'impatto la Commissione procede a consultazioni quanto più ampie possibili. Il comitato per il controllo normativo della Commissione svolge un controllo obiettivo della qualità delle valutazioni d'impatto della Commissione. I risultati finali delle valutazioni d'impatto sono messi a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali e sono pubblicati parallelamente al parere o ai pareri del comitato per il controllo normativo contestualmente all'adozione dell'iniziativa della Commissione.

14. All'atto dell'esame delle proposte legislative della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio tengono pienamente conto delle valutazioni d'impatto della Commissione.

Le valutazioni d'impatto sono pertanto presentate in modo tale da facilitare l'esame delle scelte effettuate dalla Commissione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

15. Il Parlamento europeo e il Consiglio, se lo ritengono opportuno e necessario per l'iter legislativo, effettuano valutazioni d'impatto in relazione alle modifiche sostanziali che hanno apportato alla proposta della Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio di norma prendono come punto di partenza la valutazione d'impatto della Commissione per i loro ulteriori lavori. La definizione di una modifica "sostanziale" dovrebbe spettare alla rispettiva istituzione.

16. La Commissione può, di sua iniziativa o su invito del Parlamento europeo o del Consiglio, integrare la propria valutazione d'impatto o dare avvio ad altri lavori d'analisi che ritenga necessari. In questo caso la Commissione tiene conto di tutte le informazioni disponibili, della fase raggiunta nell'iter legislativo e della necessità di evitare ritardi indebiti in tale processo. I co-legislatori tengono pienamente conto degli eventuali elementi aggiuntivi forniti dalla Commissione al riguardo.
17. Spetta a ciascuna delle tre istituzioni stabilire come organizzare i propri lavori di valutazione d'impatto, ivi compresi le risorse organizzative interne e il controllo della qualità. Esse cooperano, su base regolare, scambiandosi informazioni sulle migliori prassi e metodologie relative alle valutazioni d'impatto, consentendo così a ciascuna istituzione di migliorare ulteriormente le proprie metodologie e procedure e ottenendo la coerenza del lavoro globale di valutazione d'impatto.
18. La valutazione d'impatto iniziale della Commissione e gli eventuali lavori supplementari in materia condotti dalle istituzioni nel corso dell'iter legislativo sono resi pubblici entro la fine dell'iter e, considerati complessivamente, possono essere utilizzati come base di valutazione.

Consultazione del pubblico e delle parti interessate e feedback

19. La consultazione del pubblico e delle parti interessate è parte integrante di un processo decisionale ben informato e del miglioramento della qualità di tale processo. Senza pregiudizio degli accordi specifici applicabili alle proposte della Commissione ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE la Commissione, prima di adottare le sue proposte, conduce consultazioni pubbliche in maniera aperta e trasparente, facendo in modo che le modalità e le scadenze di dette consultazioni permettano una partecipazione quanto più ampia possibile. In particolare la Commissione incoraggia la partecipazione diretta alle consultazioni delle PMI e di altri utenti finali, anche tramite internet. Il risultato di tali consultazioni è comunicato senza indugio ai legislatori e reso pubblico.

Valutazione ex post della legislazione vigente

20. Le tre istituzioni confermano l'importanza di organizzare i lavori di valutazione dell'efficacia della legislazione dell'Unione, comprese le relative consultazioni del pubblico e delle parti interessate, nel modo più coerente possibile.
21. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua pianificazione pluriennale delle valutazioni della legislazione vigente e, nella misura del possibile, include le loro richieste di valutazione approfondita relativamente a settori politici o atti legislativi specifici.

La programmazione della Commissione in materia di valutazione rispetta il calendario delle relazioni e dei riesami fissato nella legislazione dell'Unione.

22. Nel contesto del ciclo legislativo, le valutazioni in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto della legislazione e delle politiche esistenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. Per sostenere tali processi, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono, in funzione delle necessità, di prevedere nella legislazione prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione, evitando al contempo l'inflazione normativa e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti della legislazione sul terreno.
23. Le tre istituzioni convengono di prendere sistematicamente in considerazione l'uso di clausole di riesame nella legislazione e di tener conto dei tempi necessari per l'attuazione e la raccolta di elementi di prova sui risultati e gli impatti.

Le tre istituzioni valutano se limitare l'applicazione di una specifica legislazione a un periodo di tempo determinato (clausola di temporaneità).

24. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si informano reciprocamente a tempo debito prima di adottare o riesaminare i rispettivi orientamenti sugli strumenti per "legiferare meglio" (consultazioni del pubblico e delle parti interessate, valutazioni d'impatto a priori o a posteriori e valutazioni).

IV. STRUMENTI LEGISLATIVI

25. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio una spiegazione e una motivazione della scelta di base giuridica e di tipo di atto legislativo nelle relazioni che accompagnano le sue proposte. La Commissione dovrebbe tenere in debito conto la differenza per natura e effetti tra regolamenti e direttive.

Nelle relazioni la Commissione giustifica inoltre le misure proposte con riferimento ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e ne illustra la compatibilità con i diritti fondamentali. Essa rende conto altresì della portata e dei risultati delle consultazioni con le parti interessate, delle valutazioni ex post della legislazione vigente e delle valutazioni d'impatto da essa effettuate.

Se è prevista una modifica della base giuridica che comporta un passaggio dalla procedura legislativa ordinaria alla procedura legislativa speciale o alla procedura non legislativa, le tre istituzioni si consultano.

Le tre istituzioni convengono che la scelta della base giuridica è una determinazione giuridica che deve essere compiuta in funzione di elementi obiettivi, suscettibili di controllo giurisdizionale.

La Commissione continua a svolgere appieno il suo ruolo istituzionale consistente nel garantire il rispetto dei trattati e della giurisprudenza della Corte di giustizia.

V. ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

26. Le tre istituzioni sottolineano il ruolo importante degli atti delegati e degli atti di esecuzione nella legislazione. Usati in modo efficace e trasparente e in casi giustificati, essi sono uno strumento integrante del processo per legiferare meglio e contribuiscono a garantire una legislazione semplice e aggiornata e una sua attuazione efficace e rapida. Spetta al legislatore decidere se e in che misura fare ricorso ad atti delegati o ad atti di esecuzione, nei limiti dei trattati.
27. Le tre istituzioni riconoscono la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona e, in particolare, considerano altamente prioritario il rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione proporrà detto allineamento entro la fine del 2016.
28. Le tre istituzioni hanno approvato l'acclusa "Convenzione d'intesa sugli atti delegati" (allegato 1) e le relative formule standard (allegato 2). In conformità con la convenzione d'intesa e al fine di aumentare la trasparenza e la consultazione, la Commissione si impegna, prima dell'adozione di un atto delegato, a valersi di tutte le competenze necessarie, anche attraverso la consultazione degli esperti degli Stati membri e mediante consultazioni pubbliche. Inoltre, qualora siano necessarie competenze più ampie in una fase precoce dell'elaborazione di un progetto di atto di esecuzione, la Commissione si rivolge a gruppi di esperti, consulta parti interessate ad hoc ed effettua consultazioni pubbliche, a seconda dei casi.

Allo scopo di garantire parità di accesso a tutte le informazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti nello stesso momento degli esperti degli Stati membri. Gli esperti del Parlamento europeo e del Consiglio hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione cui sono invitati gli esperti degli Stati membri e che riguardano la preparazione di un atto delegato.

La Commissione può essere invitata a riunioni in sede di Parlamento europeo o di Consiglio al fine di tenere ulteriori scambi di opinioni sulla preparazione di un atto delegato.

Le tre istituzioni avviano i negoziati senza indebiti ritardi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al fine di integrare l'allegata "Convenzione d'intesa sugli atti delegati" prevedendo criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE.

29. Le tre istituzioni si impegnano a istituire, al più tardi entro la fine del 2017 e in stretta cooperazione, un registro funzionale comune degli atti delegati contenente informazioni ben strutturate e di facile uso, allo scopo di rafforzare la trasparenza, favorire la pianificazione e permettere la tracciabilità di tutte le varie tappe del ciclo di vita di un atto delegato.
30. Per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione, le tre istituzioni convengono di astenersi dall'introdurre, nella legislazione dell'Unione, prescrizioni procedurali che altererebbero i meccanismi di controllo stabiliti nel regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. I comitati che svolgono i compiti loro attribuiti dalla procedura istituita dal regolamento non dovrebbero, in detta capacità, essere chiamati ad esercitare altre funzioni.
31. I poteri conferiti possono essere raggruppati purché la Commissione fornisca giustificazioni obiettive fondate sul collegamento sostanziale tra due o più poteri contenuti in un unico atto legislativo e sempreché l'atto legislativo in questione non preveda altrimenti. Le consultazioni nella preparazione di un atto delegato servono anche per indicare quali poteri conferiti sono considerati sostanzialmente collegati. In tali casi, le eventuali obiezioni del Parlamento europeo o del Consiglio indicano chiaramente a quale specifico potere conferito si riferiscono.

VI. TRASPARENZA E COORDINAMENTO DELL'ITER LEGISLATIVO

32. Le tre istituzioni riconoscono che la procedura legislativa ordinaria si è sviluppata sulla base di contatti regolari in tutte le fasi della procedura e rimangono impegnate a migliorare ulteriormente le attività rientranti in tale procedura, conformemente ai principi di leale cooperazione, trasparenza, responsabilità ed efficienza.

In particolare convengono che il Parlamento europeo e il Consiglio, in quanto colegislatori, esercitano i loro poteri in condizioni di parità. La Commissione svolge il ruolo di facilitatore trattando in ugual modo i due rami dell'autorità legislativa, nel pieno rispetto dei ruoli che i trattati hanno attribuito alle istituzioni.

33. Le tre istituzioni si tengono reciprocamente informate durante tutto l'iter legislativo relativamente ai loro lavori, ai negoziati in corso fra loro e ai feedback che possono ricevere dalle parti interessate, e questo attraverso procedure appropriate tra cui il dialogo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
34. Il Parlamento europeo e il Consiglio, in qualità di colegislatori, convengono sull'importanza di mantenersi in stretto contatto già prima che si svolgano i negoziati interistituzionali, in modo da acquisire una migliore comprensione reciproca delle rispettive posizioni. A tal fine nel contesto della procedura legislativa, agevolano lo scambio reciproco di opinioni e informazioni, anche invitando periodicamente i rappresentanti delle altre istituzioni a scambi informali di opinioni.
35. Il Parlamento europeo e il Consiglio, a fini di una maggiore efficacia, assicurano una migliore sincronizzazione del trattamento delle proposte legislative. In particolare il Parlamento europeo e il Consiglio raffrontano i calendari indicativi delle diverse fasi fino all'adozione finale di ogni proposta legislativa.

36. Se del caso le tre istituzioni possono convenire di coordinare gli sforzi per accelerare l'iter legislativo, garantendo nel contempo che si rispettino le prerogative dei legislatori e che si preservi la qualità della legislazione.
37. Le tre istituzioni convengono che i parlamenti nazionali devono poter esercitare pienamente le prerogative attribuite loro dai trattati grazie alle informazioni loro fornite.
38. Le tre istituzioni garantiscono la trasparenza delle procedure legislative sulla base della legislazione e della giurisprudenza pertinenti, inclusa una gestione adeguata dei negoziati trilaterali.

Migliorano inoltre la comunicazione al pubblico durante l'intero ciclo legislativo e in particolare, una volta raggiunto un accordo, annunciano congiuntamente l'esito positivo dell'iter legislativo nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, segnatamente mediante conferenze stampa congiunte o qualunque altro mezzo ritenuto adeguato.

39. Allo scopo di favorire la tracciabilità delle varie fasi dell'iter legislativo, le tre istituzioni si impegnano a individuare modalità per sviluppare ulteriormente piattaforme e strumenti a tal fine entro il 31 dicembre 2016, nell'ottica di costituire una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi.
40. Le tre istituzioni riconoscono l'importanza di garantire che ognuna eserciti i propri diritti e adempia ai propri obblighi sanciti nei trattati e interpretati dalla Corte di giustizia per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali.

Si impegnano a incontrarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo al fine di negoziare migliori disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni nel quadro dei trattati e secondo l'interpretazione della Corte di giustizia.

VII. ATTUAZIONE E APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE

41. Le tre istituzioni concordano sull'importanza di una cooperazione più strutturata per valutare l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'UE in vista del suo miglioramento mediante la futura legislazione.
42. Le tre istituzioni sottolineano la necessità di applicare tempestivamente e correttamente la legislazione dell'Unione negli Stati membri. Il termine di recepimento delle direttive è quanto più breve possibile e non supera, di regola, i due anni.
43. Le tre istituzioni invitano gli Stati membri, quando questi adottano le misure per recepire o attuare la legislazione dell'Unione o per garantire l'esecuzione del bilancio dell'Unione, a comunicare chiaramente tali misure ai loro cittadini. Quando, in fase di recepimento delle direttive nel diritto nazionale, gli Stati membri scelgono di aggiungere elementi che non sono collegati in alcun modo alla legislazione dell'Unione in questione, tali aggiunte dovrebbero essere rese identificabili tramite l'atto o gli atti di recepimento, oppure tramite i documenti connessi.
44. Le tre istituzioni invitano gli Stati membri a cooperare con la Commissione nella raccolta delle informazioni e dei dati necessari per monitorare e valutare l'attuazione del diritto dell'UE. Le tre istituzioni ricordano e sottolineano l'importanza delle due dichiarazioni politiche comuni sui documenti esplicativi del 28 settembre e del 27 ottobre 2011 che accompagnano la notifica delle misure di attuazione.
45. La Commissione continua a riferire ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della legislazione dell'Unione. Tale relazione include, ove opportuno, un riferimento alle informazioni di cui al paragrafo 31. La Commissione può fornire ulteriori informazioni sullo stato di attuazione di un determinato atto giuridico.

VIII. SEMPLIFICAZIONE

46. Le tre istituzioni confermano il proprio impegno a ricorrere alla tecnica legislativa della rifusione per modificare la legislazione vigente con maggiore frequenza e nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi. Laddove la rifusione non sia opportuna, la Commissione presenta una proposta conformemente alle disposizioni dell'accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi il prima possibile dopo l'adozione di un atto recante modifica. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni.
47. Le tre istituzioni si impegnano a promuovere gli strumenti normativi più efficienti, come l'armonizzazione e il riconoscimento reciproco, per evitare l'inflazione normativa e gli oneri amministrativi, e soddisfare gli obiettivi del trattato.
48. Le tre istituzioni convengono di cooperare al fine di aggiornare e semplificare la legislazione e di evitare l'inflazione normativa e gli oneri amministrativi per i cittadini, le amministrazioni e le imprese, incluse le piccole e medie imprese, garantendo nel contempo il raggiungimento degli obiettivi della legislazione. In questo contesto le tre istituzioni convengono di procedere a uno scambio di opinioni sulla questione prima della finalizzazione del programma di lavoro annuale della Commissione.

Quale contributo al programma sull'adeguatezza della regolamentazione (REFIT), la Commissione si impegna a presentare ogni anno una panoramica, che includa un'indagine annuale sugli oneri, dei risultati degli sforzi dell'Unione volti a semplificare la legislazione, evitare l'inflazione normativa e ridurre gli oneri amministrativi.

Sulla base della valutazione d'impatto delle istituzioni, delle attività di valutazione e dei contributi degli Stati membri e delle parti interessate, e tenendo conto dei costi e dei benefici della regolamentazione dell'UE, la Commissione, ove possibile, quantifica il potenziale di riduzione degli oneri regolamentari o di risparmio delle singole proposte o atti legislativi.

La Commissione valuta altresì la fattibilità della fissazione, nel programma sull'adeguatezza della regolamentazione, di obiettivi di riduzione degli oneri in settori specifici.

IX. ATTUAZIONE E VERIFICA DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE

49. Le tre istituzioni adottano le misure necessarie per mettere a disposizione mezzi e risorse adeguati ai fini dell'applicazione appropriata del presente accordo.
50. Le tre istituzioni provvedono al monitoraggio congiunto e periodico dell'attuazione del presente accordo, a livello politico attraverso discussioni annuali, nonché a livello tecnico in seno al Gruppo di coordinamento interistituzionale.

X. SOSTITUZIONE

51. Il presente accordo interistituzionale sostituisce l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2003 e l'approccio interistituzionale comune per le valutazioni d'impatto del 2005.

L'allegato 1 e l'allegato 2 del presente accordo sostituiscono l'intesa comune sugli atti delegati del 2011.
52. Il presente accordo entra in vigore al momento della firma.

Allegato 1

Convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati

I. CAMPO D'APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. La presente convenzione d'intesa elabora e sostituisce l'intesa comune del 2011 e snellisce la prassi stabilita nel frattempo dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Essa stabilisce le disposizioni pratiche e le precisazioni e preferenze concordate applicabili alle deleghe di potere legislativo ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) secondo cui ciascun atto legislativo che effettua una delega (qui di seguito "atto di base") delimita esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega stessa.
2. Nell'esercizio dei rispettivi poteri e in conformità alle procedure stabilite dal TFUE, le tre istituzioni cooperano durante l'intera procedura legislativa ai fini di un esercizio corretto del potere delegato e di un controllo efficace di tale potere da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine mantengono gli opportuni contatti a livello amministrativo.
3. Nel proporre o conferire deleghe di potere a norma dell'articolo 290 del TFUE, le istituzioni interessate, a seconda della procedura di adozione dell'atto di base, si impegnano a tener conto per quanto possibile delle formule standard allegate alla presente convenzione d'intesa.

II. CONSULTAZIONI NEL CONTESTO DELLA PREPARAZIONE E DELLA STESURA DEGLI ATTI DELEGATI

4. Nell'elaborazione dei progetti di atti delegati la Commissione consulta esperti designati da ogni Stato membro. Gli esperti degli Stati membri sono consultati tempestivamente su ciascun progetto di atto delegato elaborato dai servizi della Commissione*. I progetti di atti delegati sono comunicati agli esperti degli Stati membri. Le consultazioni hanno luogo in seno a gruppi di esperti esistenti o a riunioni ad hoc con esperti degli Stati membri invitati dalla Commissione attraverso le Rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri. Spetta agli Stati membri decidere quali esperti inviare. Agli esperti sono trasmessi il progetto di atto delegato, l'ordine del giorno provvisorio e tutti gli altri documenti pertinenti in tempo utile per prepararsi.
5. Al termine di ogni riunione con gli esperti degli Stati membri o durante la successiva attività di seguito, i servizi della Commissione indicano le conclusioni tratte dalle discussioni, incluso il modo in cui intendono tener conto dei pareri degli esperti e in cui intendono procedere. Tali conclusioni sono messe al verbale della riunione.
6. Nel contesto della preparazione e dell'elaborazione degli atti delegati possono avere luogo anche consultazioni con le parti interessate.
7. Se il contenuto sostanziale di un progetto di atto delegato subisce qualsivoglia modifica, la Commissione offre agli esperti degli Stati membri l'opportunità di formulare osservazioni sulla versione modificata del progetto di atto delegato, ove appropriato per iscritto.

* Le specificità della procedura di elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) di cui ai regolamenti sulle AEV 1093/2010 (UE), 1094/2010 (UE) e 1095/2010 (UE) saranno prese in considerazione, fatte salve le disposizioni in materia di consultazione di cui al presente accordo.

8. La relazione dell'atto delegato contiene una sintesi del processo di consultazione.
9. La Commissione divulga periodicamente elenchi indicativi degli atti delegati previsti.
10. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provvede alla tempestiva e contestuale trasmissione di tutti i documenti, compresi i progetti di atti, al Parlamento europeo e al Consiglio nello stesso momento della trasmissione agli esperti degli Stati membri.
11. Il Parlamento europeo e il Consiglio, qualora lo ritengano necessario, possono inviare esperti alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati a cui sono invitati esperti degli Stati membri. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono la pianificazione dei mesi successivi e gli inviti a tutte le riunioni di esperti.
12. Le tre istituzioni si scambiano le proprie rispettive caselle di posta elettronica funzionali da utilizzare per la trasmissione e la ricezione di tutti i documenti relativi agli atti delegati. È utilizzato a tal fine il registro di cui al paragrafo 29 dell'accordo, una volta istituito.

III. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

E CALCOLO DEI PERIODI DI TEMPO

13. Mediante un meccanismo appropriato la Commissione trasmette ufficialmente gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio. Ai documenti classificati si applicano procedure amministrative interne decise da ciascuna istituzione onde offrire tutte le garanzie necessarie.
14. Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio siano in grado di esercitare i diritti previsti dall'articolo 290 del TFUE entro le scadenze stabilite in ciascun atto di base, la Commissione non trasmette alcun atto delegato nei seguenti periodi:

dal 22 dicembre al 6 gennaio;

dal 15 luglio al 20 agosto.

Queste restrizioni si applicano solo quando il termine per l'opposizione è basato sul paragrafo 0.

Queste restrizioni non si applicano agli atti delegati adottati con procedura d'urgenza, come previsto nella parte VII della presente convenzione d'intesa. Nel caso di un atto delegato adottato con procedura d'urgenza in questi periodi, il termine per l'opposizione indicato nell'atto di base decorre solo dalla fine del periodo.

Entro il mese di ottobre dell'anno precedente le elezioni del Parlamento europeo, le tre istituzioni approvano una disposizione per la notifica degli atti delegati durante la pausa elettorale.

15. Il termine per sollevare obiezioni decorre dal momento in cui sono pervenute al Parlamento europeo e al Consiglio le versioni dell'atto delegato in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

IV. DURATA della delega

16. L'atto di base può autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati per un periodo determinato o indeterminato.
17. Qualora sia previsto un periodo determinato, l'atto di base dovrebbe prevedere in linea di massima che la delega di potere sia tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto di revoca del Parlamento europeo e del Consiglio.

V. TERMINI PER L'OPPOSIZIONE DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

18. Fatta salva la procedura d'urgenza, il termine per l'opposizione definito caso per caso in ciascun atto di base deve in linea di massima essere almeno di due mesi, prorogabile per ciascuna istituzione (Parlamento europeo o Consiglio) di altri due mesi su iniziativa dell'istituzione stessa.
19. Tuttavia l'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono opporsi.

VI. PROCEDURA D'URGENZA

20. La procedura d'urgenza dovrebbe essere riservata a casi eccezionali, come le questioni di sicurezza, la protezione della salute e della sicurezza, o le relazioni esterne, comprese le crisi umanitarie. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero giustificare la scelta della procedura d'urgenza nell'atto di base. L'atto di base specifica i casi in cui si ricorre alla procedura d'urgenza.
21. La Commissione si impegna a informare puntualmente il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità che un atto delegato sia adottato con procedura d'urgenza. Non appena la Commissione prevede una tale possibilità, ne avverte informalmente i segretariati del Parlamento europeo e del Consiglio tramite le caselle di posta elettronica funzionali di cui al paragrafo 22.
22. Un atto delegato adottato con procedura d'urgenza entra in vigore immediatamente e resta d'applicazione fintanto che non venga mossa alcuna obiezione entro il termine indicato nell'atto di base. In caso di opposizione, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
23. Nel notificare un atto delegato con procedura d'urgenza al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione comunica i motivi del ricorso a tale procedura.

VII. PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE

24. Gli atti delegati sono pubblicati nella serie L della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* solo allo scadere del termine per l'opposizione, a eccezione del precedente paragrafo 29. Gli atti delegati adottati con procedura d'urgenza sono pubblicati immediatamente.
25. Fatto salvo l'articolo 279 del TFUE, le decisioni del Parlamento europeo o del Consiglio di revocare una delega, di sollevare obiezioni a un atto delegato adottato con procedura d'urgenza o di opporsi al tacito rinnovo di una delega di potere sono parimenti pubblicate nella serie L della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La decisione di revoca entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
26. La Commissione pubblica parimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le decisioni che abrogano gli atti delegati adottati con procedura d'urgenza.

VIII. SCAMBIO RECIPROCO DI INFORMAZIONI, IN PARTICOLARE IN CASO DI REVOCA

27. Quando esercitano i propri diritti applicando le condizioni stabilite nell'atto di base, il Parlamento europeo e il Consiglio si informano reciprocamente e informano la Commissione.
28. Quando avvia una procedura che potrebbe portare alla revoca di una delega, il Parlamento europeo o il Consiglio informa le altre due istituzioni al più tardi un mese prima di prendere la decisione di revoca.

Allegato 2

Formule standard

Considerando:

Al fine di [obiettivo], dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a [contenuto e portata]. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [data]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di un atto delegato, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti nello stesso tempo degli esperti degli Stati membri, e i loro esperti accedono sistematicamente alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione dell'atto delegato in questione.

Articolo(i) relativo(i) alla delega di potere

[Al]la Commissione [è conferito il potere di adottare] [adotta] atti delegati conformemente all'articolo A riguardo a [contenuto e portata]. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [data].

Comma supplementare da aggiungere in caso di applicazione della procedura d'urgenza:

Qualora, in caso di [contenuto e portata], motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo B si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Articolo A
Esercizio della delega

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

[durata]

Ipotesi 1:

La delega di potere di cui all'articolo [agli articoli] ... è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (*).

Ipotesi 2:

La delega di potere di cui all'articolo [agli articoli] ... è conferita alla Commissione per un periodo di X anni a decorrere dal (*). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di X anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Ipotesi 3:

La delega di potere di cui all'articolo [agli articoli] ... è conferita alla Commissione per un periodo di X anni a decorrere dal (*).

(*) Data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dal legislatore.

La delega di potere di cui all'articolo [agli articoli] ... può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo [degli articoli] ... entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo supplementare da aggiungere in caso di applicazione della procedura d'urgenza:

Articolo B
Procedura d'urgenza

Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo A, paragrafo 5. In tal caso la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

**ALLEGATO II:
DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE
IN OCCASIONE DELL'ADOZIONE DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE
"LEGIFERARE MEGLIO"**

Il Parlamento europeo e la Commissione europea ritengono che il presente accordo rispecchi l'equilibrio tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e le loro rispettive competenze previste nel trattato.

Esso non pregiudica l'accordo quadro, del 20 ottobre 2010, sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.
